

TRADUZIONE INTERNA A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE

REVISIONE DELL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI STATO 8 DICEMBRE 2006

Nota del Segretariato

Il presente documento contiene il testo della revisione dell'Accordo sugli appalti pubblici del 1994 al quale ha fatto riferimento il presidente del Comitato degli appalti pubblici durante l'incontro formale del Comitato nel pomeriggio di venerdì 8 dicembre 2006¹

Sommario

Articolo I	Definizioni
Articolo II	Campo d'applicazione
Articolo III	Eccezioni all'Accordo
Articolo IV	Paesi in sviluppo
Articolo V	Disposizioni generali
Articolo VI	Informazioni sul sistema degli appalti
Articolo VII	Note
Articolo VIII	Condizioni di partecipazione
Articolo IX	Qualificazione dei fornitori
Articolo X	Specifiche tecniche e fascicolo di gara
Articolo XI	Scadenze
Articolo XII	Negoziazione
Articolo XIII	Gara ristretta
Articolo XIV	Aste elettroniche
Articolo XV	Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti
Articolo XVI	Trasparenza delle informazioni sugli appalti
Articolo XVII	Diffusione d'informazioni
Articolo XVIII	Procedure di valutazione nazionali per le contestazioni dei fornitori
Articolo XIX	Modifiche e rettifiche del campo d'applicazione
Articolo XX	Consultazioni e composizione delle controversie
Articolo XXI	Istituzioni
Articolo XXII	Disposizioni finali

¹ Vedi paragrafi 20-21 del rapporto del Comitato al Consiglio generale (AAP/89 dell'11 dicembre 2006).

Preambolo

Le Parti contraenti del presente Accordo (qui di seguito denominate le «Parti»),

riconosciuta la necessità di creare un quadro multilaterale efficace per gli appalti pubblici al fine di realizzare una maggiore liberalizzazione ed espansione del commercio mondiale e di migliorare il quadro che lo disciplina;

riconosciuto che le misure in materia di appalti pubblici non dovrebbero essere elaborate, adottate o applicate in modo da accordare una protezione ai fornitori, ai prodotti o ai servizi nazionali e che non dovrebbero creare discriminazioni tra i fornitori, i prodotti o i servizi esteri;

riconosciuto che l'integrità e la prevedibilità dei sistemi degli appalti pubblici sono essenziali per una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche, la performance economica delle Parti e il funzionamento del sistema commerciale multilaterale;

riconosciuto che gli impegni procedurali del presente Accordo dovrebbero essere abbastanza flessibili da conciliare le circostanze specifiche di ogni Parte;

riconosciuta la necessità di tener conto delle esigenze di sviluppo nonché dei bisogni finanziari e commerciali dei Paesi in sviluppo, e in particolare di quelli meno progrediti;

riconosciuta l'importanza di misure trasparenti in materia di appalti pubblici, di eseguire appalti in modo trasparente e imparziale e di evitare conflitti d'interesse e pratiche corrotte conformemente agli strumenti internazionali applicabili, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;

riconosciuta l'importanza di utilizzare e di incoraggiare l'uso di mezzi elettronici per appalti contemplati nel presente Accordo;

desiderose di incoraggiare i Membri dell'OMC che non sono Parte al presente Accordo ad accettarlo e ad aderirvi;

avendo avviato nuovi negoziati conformemente a questi obiettivi;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I Definizioni

Ai sensi del presente Accordo:

- (a) l'espressione «**beni commerciali e servizi**» si applica a beni e servizi generalmente offerti o venduti sul mercato commerciale a, e solitamente acquistati da, acquirenti non statali per uso statale;
- (b) l'espressione «**contratto per servizi di costruzione**» designa un contratto che ha come obiettivo la realizzazione mediante qualsiasi mezzo di lavori civili o di costruzione in base alla Divisione 51 della Classificazione centrale provvisoria dei prodotti (CPC Prov.) delle Nazioni Unite;
- (c) i termini «**paese o paesi**» includono qualsiasi territorio doganale distinto Parte al presente Accordo; trattandosi di un territorio doganale distinto Parte al presente Accordo, nei casi in cui l'epiteto «nazionale» accompagni un'espressione utilizzata nel presente Accordo, detta espressione dev'essere considerata, salvo indicazione contraria, in relazione con questo territorio nazionale;

- (d) il termine «**giorni**» si riferisce a giorni civili;
- (e) l'espressione «**asta elettronica**» designa un processo iterativo che implica l'uso di mezzi elettronici per la presentazione da parte dei fornitori di nuovi prezzi o di nuovi valori quantificabili diversi dal prezzo dell'offerta relativi ai criteri di valutazione, o entrambi, risultanti in una graduatoria o in una nuova graduatoria delle offerte;
- (f) l'espressione «**per scritto**» o il termine «**scritto**» si applica a qualsiasi comunicazione a parole o in cifre che può essere letta, riprodotta e comunicata successivamente. Fanno parte di questa categoria le informazioni trasmesse e registrate elettronicamente;
- (g) l'espressione «**gara ristretta**» definisce un metodo di aggiudicazione in cui l'entità contraente contatta uno o più fornitori di sua scelta;
- (h) il termine «**misura**» si riferisce a qualsiasi legge, regolamentazione, procedura, direttiva o pratica amministrativa o a qualsiasi azione di un'entità contraente concernente un appalto considerato;
- (i) l'espressione «**lista multiuso**» designa una lista di fornitori che un'entità contraente ha stabilito soddisfare le condizioni per fare parte di questa lista e che l'entità contraente intende usare più di una volta;
- (j) l'espressione «**avviso di appalto programmato**» definisce un avviso pubblicato da un'entità contraente che invita i fornitori interessati a presentare una richiesta di partecipazione, un'offerta, o entrambe;
- (k) l'espressione «**operazioni di compensazione**» si riferisce a qualsiasi condizione o impegno per incentivare lo sviluppo locale o migliorare la bilancia dei pagamenti di una Parte, come l'uso del contenuto nazionale, la concessione di licenze per tecnologie, investimenti, commercio in compensazione e azioni o prescrizioni simili;
- (l) l'espressione «**procedura di gara libera**» si applica a un metodo di aggiudicazione in cui tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;
- (m) il termine «**persona**» descrive una persona fisica o una persona giuridica;
- (n) l'espressione «**entità contraente**» designa un'entità contemplata nell'Allegato 1, 2 o 3 dell'Appendice I di ogni Parte;
- (o) l'espressione «**fornitore qualificato**» si riferisce a un fornitore che un'entità contraente riconosce aver soddisfatto le condizioni di partecipazione;
- (p) l'espressione «**gare con preselezione**» definisce un metodo di aggiudicazione in cui solamente i fornitori che soddisfano le condizioni di partecipazione sono invitati dall'entità contraente a presentare un'offerta;
- (q) il termine «**servizi**» include i servizi di costruzione, salvo indicazione contraria;
- (r) il termine «**standard**» descrive un documento approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce per uso comune e ripetuto talune regole, direttive o caratteristiche per prodotti o servizi, o processi e metodi di produzione connessi, la cui osservanza non è obbligatoria. Esso può trattare in tutto o in parte la terminologia,

i simboli, le prescrizioni in materia di imballaggio, marcatura o etichettatura obbligatoria per un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione;

- (s) il termine «**fornitore**» definisce una persona o un gruppo di persone che fornisce o potrebbe fornire prodotti o servizi;
- (t) l'espressione «**specifiche tecniche**» designa una condizione per le gare d'appalto che:
 - (i) definisce le caratteristiche dei prodotti o dei servizi oggetto di un'aggiudicazione di appalti, inclusa la qualità, le caratteristiche d'impiego, la sicurezza e le dimensioni, o i processi e i metodi di produzione e di fornitura;
 - (ii) parla di terminologia, simboli, prescrizioni in materia di imballaggio, marcatura o etichettatura obbligatoria per un prodotto o un servizio.

Articolo II Campo d'applicazione

Applicazione dell'accordo

1. Il presente Accordo si applica a qualsiasi misura concernente gli appalti considerati, che sia condotta esclusivamente o parzialmente con mezzi elettronici.

2. Ai fini del presente Accordo, per appalto contemplato s'intende un appalto per uso statale:

- (a) di prodotti, servizi o di una loro combinazione:
 - (i) come specificato nell'Appendice I concernente ogni Parte;
 - (ii) non aggiudicato allo scopo di vendita o rivendita commerciale o di utilizzazione nella produzione o nella fornitura di prodotti o servizi a fini di vendita o rivendita commerciale;
- (b) concluso mediante un contratto, compresi compera, leasing, locazione o locazione-vendita, con o senza opzione d'acquisto;
- (c) il cui valore, come stimato conformemente ai paragrafi 6-8, è pari o superiore ai limiti applicabili specificati nell'Appendice I, al momento della pubblicazione di un avviso conforme all'articolo VII;
- (d) da un'entità contraente;
- (e) che non è altrimenti esclusa dal campo d'applicazione al paragrafo 3 o nell'Appendice I concernente una Parte.

3. Fatte salve le disposizioni contrarie dell'Appendice I concernente una Parte, il presente Accordo non si applica a:

- (a) l'acquisto o la locazione di terreni, di edifici esistenti o di altri beni immobili o i diritti connessi,
- (b) accordi non contrattuali o qualsiasi forma di assistenza che una Parte fornisce, inclusi accordi di cooperazione, sovvenzioni, prestiti, conferimenti di capitale proprio, garanzie e incentivi fiscali;

- (c) l'aggiudicazione o acquisizione di servizi di agente finanziario o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione per istituti finanziari regolamentati, o di servizi legati alla vendita, al rimborso e alla distribuzione del debito pubblico, inclusi prestiti e titoli di Stato, buoni e altri titoli;
- (d) contratti di lavoro pubblico;
- (e) gli appalti conclusi:
 - (i) per lo scopo specifico di fornire assistenza internazionale, incluso l'aiuto allo sviluppo;
 - (ii) conformemente alla particolare procedura o condizione di un accordo internazionale relativo allo stazionamento di truppe o all'esecuzione congiunta di un progetto da parte dei Paesi firmatari; o
 - (iii) conformemente alla particolare procedura o condizione di un'organizzazione internazionale o finanziati da sovvenzioni, prestiti o da altri aiuti internazionali nel caso in cui la procedura o condizione applicabile sia incompatibile con questo Accordo.

4. Ogni Parte specifica le informazioni seguenti negli allegati dell'Appendice I che la riguardano²

- (a) nell'Allegato 1, le entità del governo centrale i cui appalti sono disciplinati dal presente Accordo;
- (b) nell'Allegato 2, le entità del governo sub-centrale i cui appalti sono disciplinati dal presente Accordo;
- (c) nell'Allegato 3, tutte le altre entità i cui appalti sono disciplinati dal presente Accordo;
- (d) nell'Allegato 4, i servizi disciplinati dal presente Accordo;
- (e) nell'Allegato 5, i servizi di costruzione disciplinati dal presente Accordo; e
- (f) nell'Allegato 6, qualsiasi nota generale applicabile agli allegati della Parte.

5. Nel caso in cui un'entità contraente, per quanto riguarda gli appalti considerati, esiga da persone non menzionate nell'Appendice I la conclusione di contratti conformemente a particolari prescrizioni, l'articolo V si applica *mutatis mutandis* a tali prescrizioni.

Valutazione

6. Per determinare il valore di un appalto al fine di stabilire se l'appalto è contemplato dal presente Accordo, un'entità contraente deve:

- (a) evitare di dividere un appalto in appalti separati, selezionare o utilizzare un particolare metodo di valutazione per calcolare il valore di un appalto con l'intento di escluderlo totalmente o parzialmente dall'applicazione del presente Accordo;

² Nota dei negoziatori: le Parti stanno ancora considerando la possibilità di aggiungere un Allegato specifico sui beni nell'Appendice I.

- (b) includere il valore totale massimo stimato dell'appalto per tutta la sua durata, che sia aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di tutte le forme di remunerazione, inclusi:
 - (i) premi, retribuzioni, commissioni e interessi; e
 - (ii) nel caso in cui l'appalto preveda la possibilità di clausole opzionali, il valore totale massimo stimato dell'appalto, inclusi gli acquisti opzionali.

7. Nel caso in cui una singola richiesta di appalto risulti nella conclusione di più di un contratto, o nella conclusione di contratti in lotti separati (qui di seguito denominati «appalti ricorrenti»), il calcolo del valore massimo stimato si basa su:

- (a) il valore degli appalti ricorrenti dello stesso tipo di prodotto o servizio aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o del precedente esercizio finanziario dell'entità contraente, rettificato, se possibile, per tener conto delle modifiche di quantità e valore che dovessero intervenire durante i dodici mesi successivi; oppure
- (b) il valore stimato degli appalti ricorrenti dello stesso tipo di prodotto o servizio da aggiudicare nei dodici mesi seguenti alla conclusione del contratto iniziale o all'esercizio finanziario dell'entità contraente.

8. Per gli appalti di prodotti o servizi conclusi sotto forma di leasing, locazione o locazione-vendita o gli appalti che non prevedono espressamente un prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:

- (a) nel caso di appalti di durata determinata:
 - (i) nel caso di appalti di durata inferiore o uguale a dodici mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata, o
 - (ii) nel caso di appalti di durata superiore a dodici mesi, il valore totale massimo stimato, compreso il valore residuo di stima;
- (b) nel caso di appalti di durata indeterminata, l'acconto mensile moltiplicato per 48; e
- (c) nei casi dubbi si applica la seconda base, vale a dire b).

Articolo III Eccezioni all'Accordo

1. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso d'impedire ad una Parte qualsiasi di attuare misure o di mantenere riservate determinate informazioni qualora essa lo ritenga necessario per la tutela di interessi essenziali della sua sicurezza, nel caso di appalti in materia di armi, di munizioni o di materiale bellico o di acquisti indispensabili alla sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale.

2. Purché queste misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi in cui sono date le stesse condizioni, o una restrizione dissimulata al commercio internazionale, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso d'impedire ad una Parte qualsiasi di istituire o applicare misure:

- (a) necessarie alla protezione della moralità pubblica, dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica;

- (b) alla protezione della salute e della vita di persone e animali o alla preservazione dei vegetali;
- (c) alla tutela della proprietà intellettuale; oppure
- (d) concernenti articoli fabbricati o servizi forniti da persone minorate, in istituti filantropici o nelle prigioni.

Articolo IV Paesi in sviluppo

1. Durante i negoziati di adesione e durante l'attuazione e l'amministrazione del presente Accordo, le Parti tengono debitamente conto delle esigenze e delle condizioni di sviluppo, finanziarie e commerciali dei Paesi in sviluppo e di quelli meno progrediti (di seguito denominati collettivamente «Paesi in sviluppo», salvo indicazione contraria), riconoscendo che queste possono differire significativamente da Paese a Paese. Come previsto da questo articolo e su richiesta, le Parti possono accordare un trattamento speciale e diverso:

- (a) ai Paesi meno progrediti; e
- (b) a qualsiasi altro Paese in sviluppo in cui e nella misura in cui questo trattamento speciale e diverso soddisfi le sue esigenze di sviluppo.

2. Quando un Paese in sviluppo accede al presente Accordo, ogni Parte accorda immediatamente a prodotti, servizi e fornitori di quel Paese il trattamento più favorevole che la Parte fornisce conformemente all'Appendice I a qualsiasi altra Parte al presente Accordo, salvo le disposizioni negoziate tra quella Parte e il Paese in sviluppo al fine di mantenere un giusto equilibrio delle opportunità disciplinate dal presente Accordo.

3. Tenuto conto delle sue esigenze di sviluppo e con il consenso delle Parti, un Paese in sviluppo può adottare o mantenere, durante un periodo di transizione e secondo un programma, una o più delle misure transitorie seguenti che figurano nell'Allegato della relativa Appendice I e in modo tale che non vi siano discriminazioni tra le Parti:

- (a) un programma di preferenze in materia di prezzi, a condizione che il programma:
 - (i) accordi una preferenza unicamente per la parte dell'offerta che incorpora prodotti o servizi originari dal Paese in sviluppo che applica la preferenza o prodotti e servizi originari da altri Paesi in sviluppo per i quali il Paese in sviluppo che applica la preferenza ha l'obbligo di accordare il trattamento nazionale a titolo di accordo preferenziale; e
 - (ii) sia trasparente e che la preferenza e la sua applicazione nell'appalto siano descritte chiaramente nell'avviso di appalto programmato;
- (b) un'operazione di compensazione, a condizione che ogni condizione o considerazione concernente l'imposizione dell'operazione di compensazione sia enunciata chiaramente nell'avviso di appalto programmato;
- (c) la graduale inclusione di entità o di settori specifici; e
- (d) un limite che sia maggiore del suo limite permanente.

4. Durante i negoziati di adesione al presente Accordo, le Parti possono decidere il differimento dell'applicazione di ogni obbligo specifico del presente Accordo, ad eccezione dell'articolo V paragrafo 1(b), da parte di un Paese in sviluppo aderente mentre questo Paese completa l'esecuzione dell'obbligo. Il periodo di esecuzione è di:

- (a) per un Paese meno progredito, cinque anni dopo la sua adesione al presente Accordo;
e
- (b) per qualsiasi altro Paese in sviluppo, solamente il periodo necessario per eseguire l'obbligo specifico, ma non più di tre anni.

5. Qualsiasi Paese in sviluppo a cui è stato accordato un periodo per eseguire un obbligo conformemente al paragrafo 4 indica, nell'Allegato della relativa Appendice I, il periodo di esecuzione accordato, l'obbligo specifico soggetto al periodo di esecuzione e qualsiasi obbligo temporaneo al quale ha accettato di conformarsi durante il periodo di esecuzione.

6. Dopo che il presente Accordo è entrato in vigore per un Paese in sviluppo, il Comitato, su richiesta del Paese in sviluppo, può:

- (a) prolungare il periodo di transizione per una misura accordata conformemente al paragrafo 3 o il periodo di esecuzione accordato conformemente al paragrafo 4; oppure
- (b) approvare l'applicazione di una nuova misura transitoria conformemente al paragrafo 3, in circostanze particolari che non erano state previste durante il periodo di adesione.

7. Un Paese in sviluppo che beneficia di una misura transitoria prevista dai paragrafi 3 o 6, o di un periodo di esecuzione previsto dal paragrafo 4, o di qualsiasi prolungamento previsto dal paragrafo 6 adotta le disposizioni necessarie durante il periodo di transizione o il periodo di esecuzione per fare in modo che sia conforme al presente Accordo alla fine del periodo considerato. Il Paese in sviluppo deve prontamente notificare tali disposizioni al Comitato.

8. Le Parti prendono debitamente in considerazione qualsiasi domanda di cooperazione tecnica e di rafforzamento delle capacità presentata da parte di un Paese in sviluppo in rapporto con la sua adesione al presente Accordo o con l'esecuzione del presente Accordo.

9. Il Comitato può stabilire delle procedure in vista dell'implementazione del presente articolo. Tali procedure possono includere disposizioni concernenti il voto sulle decisioni relative alle richieste disciplinate dal paragrafo 6.

10. Il Comitato esamina il funzionamento e l'efficacia del presente articolo ogni cinque anni.

Articolo V Disposizioni generali

Trattamento nazionale e non discriminazione

1. Per quanto riguarda qualsiasi misura concernente gli appalti pubblici contemplati nel presente Accordo, ciascuna Parte, incluse le relative entità contraenti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai prodotti e servizi delle altre Parti nonché ai loro fornitori che offrono questi prodotti o servizi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai:

- (a) prodotti, servizi e fornitori nazionali;

(b) prodotti, servizi e fornitori di qualsiasi altra Parte.

2. Per quanto riguarda qualsiasi misura concernente gli appalti pubblici contemplati nel presente Accordo, ciascuna Parte, incluse le sue entità contraenti, si adopera per:

- (a) non accordare a un fornitore stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito sul medesimo territorio, secondo il grado di controllo o di partecipazione esteri;
- (b) non esercitare discriminazione alcuna nei confronti dei fornitori stabiliti sul territorio nazionale sulla base del fatto che i prodotti e i servizi offerti da tale fornitore nel quadro di un appalto pubblico particolare sono beni e servizi di un'altra Parte.

Uso di mezzi elettronici

3. Nel concludere gli appalti considerati, un'entità contraente si adopera per:

- (a) assicurare che l'appalto sia concluso utilizzando sistemi informatici e software, inclusi quelli che riguardano l'autenticazione e la cifratura delle informazioni, che sono generalmente disponibili e interoperabili con altri sistemi informatici e software generalmente disponibili;
- (b) mantenere meccanismi per assicurare l'integrità delle domande di partecipazione e delle offerte, inclusa la determinazione del momento della ricezione e la prevenzione degli accessi inappropriati.

Conclusione dell'appalto

4. Un'entità contraente conclude un appalto contemplato nel presente Accordo con trasparenza e imparzialità in modo tale che:

- (a) sia conforme al presente Accordo e utilizzi metodi come le procedure aperte, le gare con preselezione e le gare ristrette;
- (b) eviti i conflitti d'interesse; e
- (c) impedisca pratiche corrotte.

Regole d'origine

5. Nell'ambito di un appalto pubblico considerato nel presente Accordo, nessuna Parte può applicare ai prodotti o ai servizi importati o forniti da altre Parti regole d'origine diverse da quelle che la Parte stessa applica alle importazioni o alle forniture degli stessi prodotti o servizi provenienti dalle stesse Parti in occasione di operazioni commerciali normali.

Operazioni di compensazione

6. Per quanto concerne gli appalti considerati, le Parti, incluse le relative entità contraenti, non richiedono, né tengono conto, né impongono, né prevedono operazioni di compensazione.

Misure non specifiche dell'appalto

7. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dazi e alle tasse doganali di qualsiasi tipo percepite, o in relazione, con l'importazione, ai metodi di riscossione di tali dazi e tasse, ad altre

regolamentazioni e formalità per l'importazione, alle misure concernenti il commercio di servizi diverse da quelle che disciplinano gli appalti considerati.

Articolo VI Informazioni sul sistema degli appalti

1. Ciascuna Parte:
 - (a) pubblica prontamente leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e amministrative d'applicazione generale, clausole contrattuali normative imposte da leggi o regolamenti e inserite come riferimento negli avvisi e nei fascicoli di gara, e le procedure sue agli appalti pubblici oggetto del presente Accordo, e qualsiasi sua modifica, nelle pubblicazioni cartacee o elettroniche ufficialmente designate che sono di vasta divulgazione e facilmente accessibili al pubblico;
 - (b) fornisce spiegazioni a tal riguardo a qualsiasi Parte ne faccia richiesta.
2. Ciascuna Parte indica:
 - (a) nell'Appendice II, i mezzi d'informazione elettronici o cartacei nei quali la Parte pubblica le informazioni concernenti il sistema degli appalti della Parte come richiesto dal Paragrafo I;
 - (b) nell'Appendice III, i mezzi d'informazione elettronici o cartacei nei quali la Parte pubblica gli avvisi richiesti dagli articoli VII, IX paragrafo 7 e XVI paragrafo 2; e
 - (c) nell'Appendice IV, l'indirizzo o gli indirizzi Internet su cui la Parte pubblica:
 - (i) le sue statistiche sugli appalti in virtù dell'articolo XVI paragrafo 5, come sostituto per la presentazione dei dati richiesti dall'articolo XVI paragrafo 4;
 - (ii) i suoi avvisi riguardanti i contratti conclusi conformemente all'articolo XVI paragrafo 6, come sostituto per il rapporto richiesto dall'articolo XVI paragrafo 4.
3. Ciascuna Parte notifica prontamente al Comitato qualsiasi modifica delle informazioni sue alla Parte elencate nell'Appendice II, III, o IV.

Articolo VII Note

Avviso di appalto programmato

1. Per ogni appalto disciplinato dal presente Accordo, fatta eccezione per le circostanze descritte nell'articolo XIII, un'entità contraente pubblica un avviso di appalto programmato sulle apposite pubblicazioni o sui mezzi elettronici elencati nell'Appendice III. Tali mezzi sono largamente diffusi e tali avvisi resi facilmente accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del periodo di tempo indicato nell'avviso. Gli avvisi:

- (a) per le entità contraenti nell'Allegato 1, sono accessibili gratuitamente mediante mezzi elettronici con un singolo punto d'accesso, per almeno un periodo di tempo minimo specificato nell'Appendice III;
- (b) per le entità contraenti negli Allegati 2 e 3, nel caso in cui accessibili per via elettronica, sono fornite mediante link su un portale elettronico accessibile gratuitamente.

È richiesto alle Parti, incluse le sue entità contraenti negli Allegati 2 e 3, di pubblicare i loro avvisi mediante mezzi elettronici gratuiti con un singolo punto d'accesso.

2. Salvo diversamente stabilito dal presente Accordo, ogni avviso di appalto programmato include:

- (a) il nome e l'indirizzo dell'entità contraente e altre informazioni necessarie per contattare l'entità contraente e ottenere tutti i documenti necessari per l'appalto, i loro costi e termini di pagamento, se del caso;
- (b) una descrizione dell'appalto, inclusa la natura e la quantità dei prodotti o dei servizi oggetto di un'aggiudicazione oppure, se la quantità non è nota, la quantità stimata;
- (c) per i contratti ricorrenti, se possibile, una stima dei tempi dei successivi avvisi di appalto programmato;
- (d) una descrizione di tutte le opzioni;
- (e) il calendario per la consegna di prodotti o servizi o la durata del contratto;
- (f) il metodo di aggiudicazione che verrà utilizzato e se prevederà la negoziazione o l'asta elettronica;
- (g) eventualmente, l'indirizzo e la data finale per la presentazione delle richieste di partecipazione alle gare d'appalto;
- (h) l'indirizzo e la data finale per la presentazione delle offerte;
- (i) la lingua o le lingue nelle quali devono essere presentate le offerte o le richieste di partecipazione, se diverse da una lingua ufficiale della Parte dell'entità contraente;
- (j) una lista e una breve descrizione di tutte le condizioni di partecipazione per i fornitori, comprese tutte le richieste di certificazioni o documenti specifici che devono essere presentati dai fornitori, a meno che tali richieste siano incluse nei fascicoli di gara che sono messi a disposizione di tutti i fornitori interessati contemporaneamente all'avviso di appalto programmato;
- (k) nel caso in cui, conformemente all'articolo IX, un'entità contraente intenda selezionare un numero limitato di fornitori qualificati ai quali chiedere di presentare un'offerta, i criteri utilizzati per selezionarli e, se del caso, qualsiasi limitazione del numero di fornitori autorizzati a presentare un'offerta;
- (l) l'indicazione che l'appalto è disciplinato dal presente Accordo.

Compendio dell'avviso

3. Per ogni caso di appalto programmato, un'entità contraente pubblica un compendio dell'avviso che sia facilmente accessibile, contemporaneamente all'avviso di appalto programmato, in una lingua ufficiale dell'OMC. L'avviso include almeno le informazioni seguenti:

- (a) l'oggetto dell'appalto;
- (b) la data finale per la presentazione delle offerte o, se del caso, una data limite per la presentazione delle richieste di partecipazione all'appalto o per l'inclusione in una

lista multiuso;

- (c) l'indirizzo al quale possono essere richiesti i documenti relativi all'appalto.

Avviso di appalto programmato

4. È richiesto alle entità contraenti di pubblicare sulle apposite pubblicazioni o sui mezzi elettronici elencati nell'Appendice III il prima possibile in ogni esercizio finanziario un avviso concernente i loro futuri piani di appalto. L'avviso dovrebbe includere l'oggetto dell'appalto e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di appalto programmato.

5. Un'entità contraente nell'Allegato 2 o 3 può utilizzare un avviso di appalto programmato come avviso di appalto previsto, a condizione che esso includa il massimo d'informazioni indicate al paragrafo 2 che saranno disponibili e una menzione del fatto che i fornitori interessati dovrebbero comunicare all'entità contraente il loro interesse per l'appalto.

Articolo VIII Condizioni di partecipazione

1. Un'entità contraente limita le condizioni di partecipazione alla gara d'appalto a quelle che sono essenziali per assicurare che un fornitore possieda le capacità giuridiche, commerciali, tecniche e finanziarie per concludere l'appalto in questione.

2. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, un'entità contraente:

- (a) valuta le capacità finanziarie, commerciali e tecniche di un fornitore sulla base delle sue attività aziendali sia all'interno che all'esterno del territorio della Parte dell'entità contraente;
- (b) basa la sua decisione sulle condizioni che l'entità contraente ha preventivamente specificato negli avvisi o nei fascicoli di gara;
- (c) non impone la condizione che per poter partecipare a un appalto, il fornitore deve aver precedentemente ottenuto uno o più contratti da un'entità di una data Parte;
- (d) può richiedere una rilevante esperienza pregressa nel caso in cui ciò sia essenziale per adempiere le condizioni dell'appalto.

3. Se esistono delle prove, una Parte, incluse le relative entità contraenti, possono escludere un fornitore per motivi quali:

- (a) bancarotta;
- (b) false dichiarazioni;
- (c) carenze notevoli o persistenti nell'esecuzione di una condizione o di un obbligo sostanziale nell'ambito di uno o più contratti precedenti;
- (d) sentenze definitive concernenti crimini gravi o altri reati gravi;
- (e) colpe professionali o atti oppure omissioni che pregiudicano l'integrità commerciale del fornitore;
- (f) mancato pagamento delle tasse.

Articolo IX Qualificazione dei fornitori

Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione

1. Una Parte, incluse le relative entità contraenti, può mantenere un sistema di registrazione dei fornitori in cui i fornitori interessati sono tenuti a registrarsi e a fornire determinate informazioni.
2. Ogni Parte garantisce che:
 - (a) le sue entità procuranti cercano di minimizzare le differenze nelle loro procedure di qualificazione;
 - (b) se le sue entità contraenti mantengano dei sistemi di registrazione, le entità si sforzano di minimizzare le differenze nei loro sistemi di registrazione.
3. Una Parte, incluse le relative entità contraenti, non adotta né applica sistemi di registrazione o procedure di qualificazione con lo scopo o l'effetto di creare ostacoli inutili alla partecipazione di fornitori esteri ai suoi appalti.

Gare con preselezione

4. Nel caso in cui un'entità contraente intenda ricorrere a gare con preselezione, l'entità:
 - (a) include nell'avviso di appalto programmato almeno le informazioni menzionate nell'articolo VII paragrafi 2(a), (b), (f), (g), (j), (k), e (l) e chiede ai fornitori di presentare una richiesta di partecipazione;
 - (b) prima dell'inizio del periodo di tempo per presentare un'offerta fornisce almeno le informazioni menzionate nell'articolo VII paragrafi 2 (c), (d), (e), (h), e (i) ai fornitori qualificati che ha informato come previsto dall'articolo XI paragrafo 3(b).
5. Un'entità contraente riconosce come fornitore qualificato qualsiasi fornitore nazionale e qualsiasi fornitore di un'altra Parte che soddisfi le condizioni di partecipazione a un particolare contratto d'appalto, a meno che l'entità contraente non abbia indicato nell'avviso di appalto programmato una limitazione del numero di fornitori che saranno autorizzati a presentare un'offerta e i criteri per selezionare il numero limitato di fornitori.
6. Nel caso in cui il fascicolo di gara non sia resa pubblico a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso menzionato al paragrafo 4, un'entità contraente fa in modo che questi documenti siano messi a disposizione contemporaneamente di tutti i fornitori qualificati che saranno stati selezionati conformemente al paragrafo 5.

Liste multiuso

7. Un'entità contraente può tenere una lista multiuso di fornitori, a condizione che un avviso che inviti i fornitori interessati a chiedere di essere inclusi nella lista:
 - (a) sia pubblicata ogni anno;
 - (b) nel caso in cui sia pubblicata elettronicamente, sia sempre accessibile nell'apposito mezzo indicato dall'Appendice III.

8. L'avviso previsto dal paragrafo 7 includerà:
- (a) una descrizione dei prodotti o dei servizi, o delle loro categorie, per i quali la lista può essere utilizzata;
 - (b) le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare e i metodi che l'entità contraente utilizza per verificare che un fornitore soddisfi le condizioni;
 - (c) il nome e l'indirizzo dell'entità contraente e altre informazioni necessarie per contattare l'entità contraente e ottenere tutti i documenti necessari per la lista;
 - (d) il periodo di validità della lista e i mezzi per rinnovarla o annullarla oppure, nel caso in cui il periodo di validità non sia menzionato, un'indicazione del metodo utilizzato per comunicare che la lista non viene più utilizzata;
 - (e) un'indicazione che la lista può essere utilizzata per gli appalti contemplati nel presente Accordo.
9. Nonostante il paragrafo 7, nel caso in cui una lista multiuso sia valida per tre anni o meno, un'entità contraente può pubblicare l'avviso menzionato dal paragrafo 7 solamente una volta, all'inizio del periodo di validità della lista, a condizione che l'avviso:

- (a) indichi il periodo di validità e che non saranno pubblicati altri avvisi;
- (b) sia pubblicato per via elettronica e sia sempre accessibile durante il suo periodo di validità.

10. Un'entità contraente autorizza i fornitori a chiedere in qualsiasi momento di essere iscritti a una lista multiuso e iscrive alla lista tutti i fornitori qualificati entro un termine ragionevole.

11. Nel caso in cui un fornitore che non è iscritto a una lista multipla presenti una richiesta di partecipazione a un appalto basato su una lista multiuso e tutti i documenti richiesti, entro il termine previsto dall'articolo XI paragrafo 2, un'entità contraente esamina la richiesta. L'entità contraente non rifiuta di prendere in considerazione il fornitore per l'appalto sostenendo che non ha abbastanza tempo per esaminare la richiesta, salvo casi eccezionali dovuti alla complessità dell'appalto, l'entità non è in grado di completare l'esame della richiesta entro il termine autorizzato per la presentazione delle offerte.

Entità disciplinate dagli Allegati 2 e 3

12. Un'entità contraente elencata nell'Allegato 2 o 3 può utilizzare come avviso di appalto programmato un avviso che invita i fornitori a chiedere la loro iscrizione a una lista multipla a condizione che:

- (a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7 e comprenda le informazioni richieste nel paragrafo 8, il massimo di informazioni richieste all'articolo VII paragrafo 2 che siano disponibili e un'indicazione del fatto che costituisce un avviso di appalto programmato o che solamente i fornitori iscritti alla lista multipla ricevono altri avvisi di appalti disciplinati dalla lista multiuso;
- (b) l'entità comunichi prontamente ai fornitori che le avessero manifestato il loro interesse per un dato appalto informazioni sufficienti per permettergli di valutare il loro interesse per l'appalto, incluse tutte le altre informazioni richieste dall'articolo VII paragrafo 2, nella misura in cui queste informazioni saranno disponibili;

- (c) un fornitore che aveva chiesto l'iscrizione a una lista multipla conformemente al paragrafo 10 può essere autorizzato a presentare un'offerta nel caso in cui l'entità contraente abbia abbastanza tempo per stabilire se il fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione.

Informazioni sulle decisioni delle entità contraenti

13. Un'entità contraente informa prontamente qualsiasi fornitore che presenti una richiesta di partecipazione o d'iscrizione a una lista multiuso della sua decisione in merito alla presente richiesta.

14. Nel caso in cui un'entità contraente rifiuti la richiesta di partecipazione o d'iscrizione a una lista multiuso presentata da un fornitore, non riconosce più un fornitore come qualificato o lo esclude da una lista multiuso, l'entità informaprontamente il fornitore e, su sua richiesta, gli fornisce tempi brevi una spiegazione scritta dei motivi della sua decisione.

Articolo X Specifiche tecniche e fascicolo di gara

Specifiche tecniche

1. Un'entità contraente non prepara, adotta, o applica specifiche tecniche, né prescrive procedure di valutazione della conformità che abbiano come scopo o come effetto la creazione di ostacoli non necessari al commercio internazionale.

2. Quando prescrive le specifiche tecniche per i prodotti o i servizi oggetto dell'appalto, l'entità procurante, se del caso:

- (a) definisce le specifiche tecniche in termini di prestazione e di requisiti funzionali piuttosto che in funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive;
- (b) basa le specifiche tecniche su standard internazionali, se esistono, o altrimenti su regolamenti tecnici nazionali, standard nazionali riconosciuti o codici delle costruzioni.

3. Nel caso in cui la concezione o le caratteristiche descrittive siano utilizzate nelle specifiche tecniche, un'entità contraente dovrebbe indicare, se del caso, che prende in considerazione le offerte riguardanti prodotti o servizi equivalenti di cui si può dimostrare che soddisfino le prescrizioni dell'appalto utilizzando termini uguali «o l'equivalente» nel fascicolo di gara.

4. Un'entità contraente non stabilisce specifiche tecniche che richiedono o menzionano un particolare marchio di fabbrica o commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un modelli, un tipo, un'origine o un produttore o un fornitore determinato, tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intelleggibili per descrivere le condizioni dell'appalto e purché, in tali casi, l'entità contraente includa nel fascicolo di gara espressioni quali «o l'equivalente».

5. Un'entità contraente non sollecita o accetta, in modo che possa pregiudicare la concorrenza, un avviso che possa essere impiegato per la preparazione o l'adozione delle specifiche tecniche per un determinato appalto da parte di una persona che possa avere un interesse commerciale nel medesimo.

6. Ai fini di una maggiore comprensione, una Parte, incluse le relative entità contraenti, può, conformemente con il presente articolo, stabilire, adottare o applicare specifiche tecniche per promuovere la conservazione delle risorse naturali o per proteggere l'ambiente.

Fascicolo di gara

7. Un'entità contraente mette a disposizione dei fornitori il fascicolo di gara che contiene tutte le informazioni necessarie affinché questi possano preparare e presentare offerte valide. A meno che tali informazioni non siano già fornite nell'avviso di appalto programmato, tale documentazione include una descrizione completa:

- (a) dell'appalto, inclusa la natura e la quantità dei prodotti o dei servizi oggetto di un'aggiudicazione oppure, se la quantità non è nota, la quantità stimata e tutti i requisiti da soddisfare, comprese tutte le specifiche tecniche, la certificazione di valutazione della conformità, nonché i piani, i disegni e le necessarie istruzioni;
- (b) le condizioni di partecipazione per i fornitori, compresa una lista d'informazioni e documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in rapporto alle condizioni di partecipazione;
- (c) tutti i criteri di valutazione da considerare nell'aggiudicazione del contratto e, eccetto il caso in cui il prezzo sia l'unico criterio, l'importanza relativa di tali criteri;
- (d) nel caso in cui l'entità contraente concluda l'appalto per via elettronica, tutti i requisiti per l'autenticazione e la cifratura o altri requisiti legati alla ricezione di informazioni per via elettronica;
- (e) nel caso in cui l'entità contraente effettui un'asta elettronica, le regole secondo cui l'appalto sarà condotto, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto relativi ai criteri di valutazione;
- (f) nel caso in cui ci sia un'apertura pubblica delle offerte, la data, l'ora e il luogo per l'apertura e, se del caso, le persone autorizzate a essere presenti;
- (g) qualsiasi altra modalità o condizione, inclusi i termini di pagamento e qualsiasi limitazione dei mezzi attraverso cui le offerte possono essere presentate, ad esempio per via cartacea o elettronica;
- (h) le date per la consegna di prodotti o la fornitura di servizi.

8. Quando fissa la data di consegna dei prodotti o di fornitura dei servizi oggetto dell'appalto, un'entità procurante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, l'importanza dei prevedibili subappalti e il tempo oggettivamente necessario alla produzione, al prelievo dai depositi e al trasporto delle merci dai diversi luoghi o alla fornitura dei servizi.

9. I criteri di valutazione enunciati nell'avviso o nel fascicolo di gara possono includere, tra l'altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il valore tecnico, le caratteristiche ambientali e le modalità di consegna.

10. Un'entità contraente:

- (a) rende prontamente disponibile il fascicolo di gara affinché i fornitori interessati abbiano abbastanza tempo per presentare offerte valide;
- (b) fornisce, su richiesta, il fascicolo di gara a qualsiasi fornitore interessato;
- (c) risponderà ad ogni ragionevole richiesta di informazioni pertinenti da parte di fornitori interessati o partecipanti, purché dette informazioni non favoriscano questo fornitore rispetto agli altri.

Modifiche

11. Nel caso in cui, prima dell'aggiudicazione di un appalto, un'entità contraente modifichi le specifiche tecniche o i criteri previsti nell'avviso o nel fascicolo di gara trasmessi ai fornitori partecipanti, o modifichi o ripubblichi un avviso o un fascicolo di gara, trasmette per iscritto tutte queste modifiche o l'avviso o il fascicolo di gara modificati o ripubblicati:

- (a) a tutti i fornitori partecipanti nel momento in cui l'informazione è modificata, nel caso in cui noti e in tutti gli altri casi, nello stesso modo delle informazioni originali;
- (b) con tempo sufficiente per permettere a questi fornitori di modificare e di ripresentare le offerte adeguatamente modificate.

Articolo XI Scadenze

Disposizioni generali

1. Un'entità contraente concede ai fornitori, compatibilmente con le sue ragionevoli esigenze, tempo sufficiente per preparare e presentare richieste di partecipazione e offerte valide, tenuto conto di fattori quali:

- (a) la natura e la complessità dell'appalto;
- (b) l'importanza dei prevedibili subappalti;
- (c) il tempo necessario per la trasmissione delle offerte dall'estero e dal Paese stesso, non caso in cui non si utilizzino mezzi elettronici.

Queste scadenze, inclusa qualsiasi estensione delle suddette, sono le medesime per tutti i fornitori interessati o partecipanti.

Termini

2. Un'entità contraente che utilizza gare con preselezione stabilisce che la data limite per la presentazione delle richieste di partecipazione non è in principio inferiore a 25 giorni a contare dalla data di pubblicazione dell'avviso di appalto programmato. Nei casi in cui l'urgenza dovutamente stabilita dall'entità contraente renda impossibile l'osservanza di questa scadenza, la scadenza stessa può essere ridotta a non meno di 10 giorni.

3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4 e 5, un'entità contraente stabilisce che la data limite per la presentazione delle offerte non è inferiore a 40 giorni a contare dalla data in cui:

- (a) nel caso di procedure aperte, l'avviso di appalto programmato è stato pubblicato;
- (b) nel caso di gare con preselezione, l'entità comunica ai fornitori che saranno invitati a presentare delle offerte, indipendentemente dall'utilizzo di una lista multiuso.

4. Un'entità contraente può ridurre la scadenza di presentazione delle offerte stabilita dal paragrafo 3 a non meno di 10 giorni nel caso in cui:

- (a) l'entità contraente abbia pubblicato un avviso di appalto programmato come previsto dall'articolo VII paragrafo 4 almeno 40 giorni e non più di 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di appalto programmato e tale avviso contiene:
 - (i) una descrizione dell'appalto;
 - (ii) le date limite approssimative per la presentazione di offerte o di richieste di partecipazione;
 - (iii) una menzione del fatto che i fornitori interessati dovrebbero comunicare all'entità contraente il loro interesse per l'appalto;
 - (iv) l'indirizzo al quale possono essere richiesti i documenti relativi all'appalto;
 - (v) il massimo d'informazioni richieste dall'articolo VII paragrafo 2 per l'avviso di appalto programmato che sono disponibili;
- (b) per gli appalti di natura ricorrente, l'entità contraente indica in un avviso iniziale di appalto programmato che gli avvisi successivi indicheranno le scadenze per la presentazione delle offerte sulla base del presente paragrafo;
- (c) un'urgenza dovutamente stabilita dall'entità contraente rende impossibile l'osservanza di questa scadenza.

5. Un'entità contraente può ridurre di cinque giorni la scadenza di presentazione delle offerte stabilita dal paragrafo 3 in ognuna delle seguenti circostanze:

- (a) l'avviso di appalto programmato è pubblicato per via elettronica;
- (b) il fascicolo di gara è reso accessibile elettronicamente a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di appalto programmato;
- (c) l'entità contraente può ricevere le offerte per via elettronica.

6. Il ricorso al paragrafo 5, congiuntamente al paragrafo 4, non porta in alcun caso alla riduzione della scadenza di presentazione delle offerte stabilita dal paragrafo 3 a meno di 10 giorni a partire dalla data in cui l'avviso di appalto programmato è pubblicato.

7. Nonostante qualsiasi altra scadenza nel presente articolo, nel caso in cui un'entità contraente acquisti beni commerciali o servizi, essa potrà ridurre la scadenza di presentazione delle offerte stabilita dal paragrafo 3 a non meno di 13 giorni, a condizione che pubblichi contemporaneamente per via elettronica l'avviso di appalto programmato e il fascicolo di gara. Nel caso in cui l'entità contraente accetti offerte per beni commerciali e servizi per via elettronica, essa può ridurre la scadenza stabilita dal paragrafo 3 a non meno di 10 giorni.

8. Nel caso in cui un'entità contraente nell'Allegato 2 o 3 abbia selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero limitato, la scadenza per la presentazione delle offerte potrà essere fissata di comune accordo tra l'entità contraente e i fornitori selezionati. In assenza di accordo, la scadenza non è inferiore a 10 giorni.

Articolo XII Negoziazione

1. Una Parte può prevedere che le entità procedano a negoziazioni:
 - (a) nell'ambito degli appalti pubblici per i quali esse hanno fatto osservare di averne l'intenzione nell'avviso di appalto previsto menzionato nell'articolo VII paragrafo 2;
 - (b) qualora dall'esame delle offerte appaia che nessuna di esse sia chiaramente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specificati negli avvisi o nel fascicolo di gara.
2. Un'entità contraente:
 - (a) assicura che l'eliminazione di fornitori che partecipano alle negoziazioni avvenga secondo i criteri di valutazione enunciati nell'avviso o nel fascicolo di gara;
 - (b) nel caso in cui le negoziazioni siano concluse, fissa un termine uguale per tutti i partecipanti rimasti in gara per la presentazione di offerte nuove o rivedute.

Articolo XIII Gara ristretta

1. A condizione che non si ricorra alla gara ristretta al fine di evitare la concorrenza o in modo da discriminare i fornitori delle altre Parti o proteggere i fornitori nazionali, un'entità contraente può ricorrere alla gara ristretta e può scegliere di non applicare gli Articoli da VII a IX, X (paragrafi da 7 a 11) XI, XII, XIV, e XV unicamente nelle circostanze definite qui di seguito:

- (a) a condizione che le condizioni del fascicolo di gara non siano cambiate in modo sostanziale:
 - (i) non sia stata depositata nessuna offerta o nessun fornitore abbia chiesto di partecipare;
 - (ii) non sia stata depositata offerta conformi alle condizioni essenziali precisate nel bando;
 - (iii) nessun fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione;
 - (iv) siano state presentate offerte concertate;
- (b) nel caso in cui i prodotti o i servizi possano essere forniti soltanto da un particolare fornitore e non esista alcun prodotto o servizio di ricambio o di sostituzione per una delle seguenti ragioni:
 - (i) si tratta di lavori artistici;
 - (ii) per ragioni connesse con la protezione di diritti su brevetti, diritti su riproduzioni o diritti di esclusiva;
 - (iii) in assenza di concorrenza per ragioni tecniche;

- (c) per forniture supplementari di prodotti o servizi del fornitore originario che non erano inclusi nella gara originaria nel caso in cui:
 - (i) un cambiamento di fornitore per tali prodotti e servizi supplementari non possa essere effettuato per motivi economici o tecnici come le condizioni di interscambiabilità o di interoperabilità con materiale, software, servizi o installazioni esistenti e forniti in relazione alla gara originaria;
 - (ii) tale separazione provocherebbe notevoli inconvenienti o un sostanziale raddoppiamento dei costi per l'entità contraente;
- (d) nel caso in cui sia rigorosamente necessario, quando, per ragioni di estrema urgenza dovute ad avvenimenti che non potevano essere previsti dall'entità contraente, i prodotti o i servizi non potrebbero essere ottenuti nel termine voluto mediante la procedura di gara libera o con preselezione;
- (e) per prodotti acquistati su un mercato di prodotti di base;
- (f) quando un'entità conclude un appalto per procurarsi un prototipo o un nuovo prodotto o servizio messo a punto su sua richiesta nel corso dell'esecuzione di un particolare contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un nuovo prodotto o servizio può richiedere una certa limitazione della produzione o fornitura allo scopo di incorporare i risultati delle prove pratiche e di dimostrare che il prodotto o servizio si presta ad una produzione o fornitura di massa conformemente a norme di qualità accettabili, ma non include la produzione o la fornitura di massa allo scopo di accertare la validità commerciale o ad ammortizzare le spese di ricerca e di messa a punto;
- (g) per acquisti effettuati in condizioni eccezionalmente favorevoli che si presentano soltanto a breve termine in caso di disposizioni straordinarie come quelle derivanti dalla liquidazione, dall'amministrazione giudiziaria o dalla bancarotta, ma non per gli acquisti correnti effettuati presso i fornitori ordinari;
- (h) nel caso di appalti aggiudicati al vincitore di un concorso, a condizione che:
 - (i) il concorso sia stato organizzato in modo conforme ai principi del presente Accordo, segnatamente per quanto riguarda la pubblicazione di un avviso di appalto previsto;
 - (ii) i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente in vista dell'aggiudicazione dell'appalto al vincitore.

2. Un'entità contraente redige un verbale per ogni appalto aggiudicato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Ciascun verbale indica il nome dell'entità contraente, il valore e la natura delle merci o dei servizi oggetto dell'appalto e precisa le circostanze e le condizioni descritte nel paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso a una gara ristretta.

Articolo XIV Aste elettroniche

Nel caso in cui un'entità contraente intenda concludere un appalto disciplinato dal presente Accordo utilizzando un'asta elettronica, l'entità comunica a ogni partecipante:

- (a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione previsti nel fascicolo di gara e che sarà utilizzato per la graduatoria o per la nuova graduatoria automatica durante l'asta;
- (b) i risultati di ogni valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui il contratto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa;
- (c) qualsiasi altra informazione rilevante concernente la gestione dell'asta.

Articolo XV Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

Trattamento delle offerte

1. Un'entità contraente riceve, apre e tratta tutte le offerte secondo procedure che garantiscano l'equità e l'imparzialità della procedura di aggiudicazione e la riservatezza delle offerte.
2. Un'entità contraente non penalizza un fornitore la cui offerta sia pervenuta dopo la scadenza specificata per la ricezione delle offerte se il ritardo è imputabile unicamente a negligenza dell'entità contraente.
3. Nel caso in cui un'entità contraente offra ai fornitori la possibilità di correggere errori di forma involontari tra l'apertura delle offerte e l'aggiudicazione del contratto, l'entità contraente offre le stesse opportunità a tutti i fornitori partecipanti.

Aggiudicazione degli appalti

4. Per essere considerate ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto e devono, al momento della loro apertura, essere conformi alle condizioni essenziali specificate negli avvisi o nel fascicolo di gara ed essere state depositate da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione.
5. Tranne quando, per ragioni di interesse pubblico, decida di non concludere l'appalto, l'entità lo aggiudica all'offerente che sia stato ritenuto pienamente capace di eseguire il contratto e che, secondo i criteri di valutazione precisati negli avvisi o nel fascicolo di gara, abbia presentato:
 - (a) l'offerta più vantaggiosa;
 - (b) nel caso in cui il prezzo sia l'unico criterio, il prezzo inferiore.
6. Nel caso in cui abbia ricevuto un'offerta il cui prezzo è eccezionalmente inferiore ai prezzi delle altre offerte presentate, l'entità contraente potrà verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e che sia in grado di soddisfare i termini del contratto.
7. Un'entità contraente non utilizza clausole opzionali, cancella un appalto o modifica i contratti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi del presente Accordo.

Articolo XVI Trasparenza delle informazioni sugli appalti

Informazioni comunicate ai fornitori

1. Un'entità contraente informa prontamente i fornitori partecipanti delle decisioni che ha preso riguardo l'aggiudicazione del contratto e, su richiesta, lo fa per iscritto. Fatto salvo l'articolo XVII, un'entità contraente fornisce, su richiesta, ad un offerente non prescelto spiegazioni sulle ragioni per cui la sua offerta non è stata accolta nonché le caratteristiche ed i vantaggi dell'offerta scelta.

Pubblicazione d'informazioni relative all'aggiudicazione

2. Al più tardi 72 giorni dopo l'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente Accordo, le entità pubblicano un avviso nell'apposita pubblicazione o nei mezzi elettronici indicati nell'Appendice III. Nel caso in cui venga utilizzato unicamente un mezzo elettronico, l'informazione rimane facilmente accessibile per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso include almeno le informazioni seguenti:

- (a) una descrizione dei prodotti o servizi oggetto dell'aggiudicazione;
- (b) nome e indirizzo dell'entità che conclude l'appalto;
- (c) nome e indirizzo dell'entità che conclude l'appalto;
- (d) valore dell'aggiudicazione o dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione;
- (e) data dell'aggiudicazione;
- (f) il tipo di metodo di aggiudicazione utilizzato e nel caso in cui sia stata utilizzata la gara ristretta conformemente all'articolo XIII, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a una gara ristretta.

Conservazione della documentazione e dei rapporti e tracciabilità elettronica

3. Ogni entità contraente conserva, per un periodo di almeno tre anni a partire dall'aggiudicazione del contratto:

- (a) documentazione e rapporti delle procedure di gara e delle aggiudicazioni dei contratti concernenti gli appalti considerati, inclusi i rapporti richiesti dall'articolo XIII;
- (b) dati che assicurano l'appropriata tracciabilità della gestione dell'appalto considerato nel presente Accordo per via elettronica.

Raccolta e comunicazione delle statistiche

4. Ogni Parte raccoglie e comunica al Comitato le statistiche concernenti i suoi contratti disciplinati dal presente Accordo. Ogni rapporto copre un periodo di un anno ed è presentato entro due anni dalla fine del periodo considerato e contiene:

- (a) per le entità contraenti nell'Allegato 1:
 - (i) per le entità menzionate, il numero e il valore totale dei contratti aggiudicati in virtù del presente Accordo;
 - (ii) il numero e il valore totale dei contratti disciplinati dal presente Accordo aggiudicati da tali entità, distinti per categoria di prodotti e servizi secondo un sistema di classificazione uniforme riconosciuto a livello internazionale;
 - (iii) il numero e il valore totale dei contratti aggiudicati da tali entità mediante gara ristretta in virtù del presente Accordo;

- (b) per le entità contraenti negli allegati 2 e 3, il numero e il valore totale dei contratti disciplinati dal presente Accordo aggiudicati da tali entità, distinti per Allegato;
- (c) stime per le informazioni richieste dalle lettere a) e b), con una spiegazione della metodologia utilizzata per elaborare le stime, quando non sia possibile fornire i dati.

5. Nel caso in cui una Parte pubblichi le sue statistiche su un sito internet ufficiale, la Parte può sostituire una notifica dell'indirizzo elettronico per la presentazione dei dati conformemente al paragrafo 4, con tutte le istruzioni necessarie per consultare e utilizzare tali statistiche conformemente alle esigenze di cui al paragrafo 4.

6. Nel caso in cui una Parte prescriva che gli avvisi concernenti i contratti aggiudicati, conformemente al paragrafo 2, siano pubblicati elettronicamente e, nel caso in cui tali avvisi siano accessibili al pubblico mediante un'unica banca dati in una forma che permetta l'analisi dei contratti disciplinati dal presente Accordo, la Parte può sostituire una notifica dell'indirizzo elettronico per la presentazione dei dati conformemente al paragrafo 4, con tutte le istruzioni necessarie per consultare e utilizzare tali dati.

Articolo XVII Diffusione d'informazioni

Informazione delle Parti

1. Su richiesta di una Parte qualsiasi, una Parte fornisce prontamente qualsiasi informazione necessaria per determinare se un appalto sia stato concluso in modo equo, imparziale e conformemente al presente Accordo, incluse le informazioni sulle caratteristiche e i vantaggi relativi dell'aggiudicazione. Nel caso in cui la divulgazione delle informazioni pregiudichi la concorrenza per gli appalti futuri, la Parte che riceve quelle informazioni non la rivela ad alcun fornitore, se non dopo consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite.

Non-diffusione d'informazioni

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, una Parte, incluse le relative entità contraenti, non comunica a un particolare fornitore informazioni che potrebbero nuocere a una concorrenza leale tra i fornitori.

3. Niente nel presente Accordo è interpretato per obbligare una Parte, incluse le relative entità contraenti, autorità e organi di esame a divulgare informazioni confidenziali del presente Accordo nel caso in cui la divulgazione:

- (a) ostacoli l'applicazione della legge;
- (b) possa nuocere a una concorrenza leale tra i fornitori.
- (c) pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di particolari persone, inclusa la protezione della proprietà intellettuale;
- (d) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Articolo XVIII Procedure di valutazione nazionali per le contestazioni dei fornitori

1. Ogni Parte stabilisce una procedura amministrativa o giudiziaria tempestiva, efficace, trasparente e non discriminatoria attraverso cui un fornitore potrà contestare:

- (a) una violazione dell'Accordo;

- (b) nel caso in cui il fornitore non abbia il diritto di contestare direttamente una violazione dell'Accordo in virtù del diritto interno di una Parte, un'inosservanza delle misure prese da una Parte in applicazione del presente Accordo,

nell'ambito di appalti considerati dal presente Accordo per i quali hanno, o hanno avuto, un certo interesse. Le norme procedurali per tutte le contestazioni saranno stabilite per iscritto e rese generalmente accessibili.

2. In caso di denuncia da parte di un fornitore, nel contesto di un appalto nel quale il fornitore ha, o ha avuto, un certo interesse, per violazione del presente Accordo o, nel caso in cui il fornitore non abbia il diritto di contestare direttamente una violazione del presente Accordo in virtù del diritto interno di una Parte, un'inosservanza delle misure prese da una Parte in applicazione del presente Accordo, ogni Parte incoraggia l'entità contraente e il fornitore a cercare una soluzione tramite consultazioni. L'entità contraente esamina la denuncia in modo imparziale e tempestivo, in modo da non intralciare la partecipazione del fornitore all'appalto in corso o futuro né pregiudica il suo diritto di cercare misure correttive nel quadro della procedura amministrativa o giudiziaria.

3. Ad ogni fornitore è concesso un periodo di tempo sufficiente per preparare e presentare una contestazione, che in nessun caso sarà inferiore a 10 giorni a contare dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza o sarebbe ragionevolmente dovuto venire a conoscenza del fondamento della contestazione.

4. Ogni Parte stabilisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale che sia indipendente dalle relative entità contraenti per ricevere ed esaminare la contestazione di un fornitore nel contesto di un appalto considerato nel presente Accordo.

5. Nel caso in cui un organismo diverso da un'autorità menzionata al paragrafo 4 esamini inizialmente una contestazione, la Parte fa in modo che il fornitore possa fare appello alla decisione iniziale dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale che è indipendente dall'entità contraente il cui appalto è oggetto della contestazione.

6. Nei casi in cui un organo di esame non sia un tribunale, esso è oggetto di un esame giudiziario o deve disporre di procedure che prevedano che:

- (a) l'entità contraente risponda per iscritto alla contestazione e fornisca tutti i documenti rilevanti all'organo di esame;
- (b) i partecipanti alle procedure («partecipanti») hanno il diritto di essere ascoltati prima che l'organo di esame prenda una decisione sulla contestazione;
- (c) i partecipanti hanno il diritto di farsi rappresentare e accompagnare;
- (d) i partecipanti hanno accesso alle procedure;
- (e) i partecipanti hanno il diritto di chiedere che le procedure siano pubbliche e che possano essere ascoltati dei testimoni;
- (f) vengono fornite tempestivamente e per iscritto decisioni o raccomandazioni relative alle contestazioni dei fornitori, con una spiegazione del fondamento per ogni decisione o raccomandazione.

7. Ogni Parte adotta o mantiene procedure che prevedono:
- (a) rapide misure transitorie per preservare la possibilità del fornitore di partecipare all'appalto. Tali misure transitorie possono comportare la sospensione della procedura di aggiudicazione. Le procedure possono prevedere che al momento di decidere circa l'applicazione di dette misure si tenga conto di eventuali conseguenze negative di portata considerevole per gli interessi in questione, compreso l'interesse pubblico. La giusta causa per la mancanza d'azione deve essere fornita per iscritto;
 - (b) nel caso in cui un organo di esame abbia stabilito che vi sia stata una violazione del presente Accordo o, nel caso in cui il fornitore non abbia il diritto di contestare direttamente una violazione del presente Accordo in virtù del diritto interno di una Parte, un'inosservanza da parte di un'entità contraente delle misure prese da una Parte in applicazione del presente Accordo, azione correttiva o compensazione per le perdite o i danni subiti; che possono essere limitate alle spese per la preparazione dell'offerta o alla contestazione, o a entrambe.

Articolo XIX Modifiche e rettifiche del campo d'applicazione

Notifica di una modifica proposta

1. Una Parte notifica al Comitato qualsiasi progetto di rettifica, trasferimento di un'entità da un Allegato all'altro, recesso di un'entità o altra modifica (di solito denominata «modifica» nel presente articolo) dell'Appendice I. La Parte che propone la modifica («Parte che propone la modifica») include nella notifica:

- (a) per qualsiasi recesso proposto di un'entità dall'Appendice I nell'esercizio dei suoi diritti in virtù del fatto che il controllo o l'influenza delle autorità pubbliche sull'appalto dell'entità è stato efficacemente eliminato, prove di tale eliminazione;
- (b) per qualsiasi altra modifica proposta, informazioni sulle probabili conseguenze del cambiamento per il campo d'applicazione convenuto nel presente Accordo.

Obiezione alla notifica

2. Qualsiasi Parte i cui diritti, in virtù del presente Accordo, possono essere oggetto di una modifica proposta notificata conformemente al paragrafo 1 può notificare al Comitato qualsiasi obiezione alla modifica proposta. Tali obiezioni sono formulate entro 45 giorni a partire dalla data di distribuzione della notifica alle Parti e devono enunciare i motivi dell'obiezione.

Consultazioni

3. La Parte che propone la modifica e qualsiasi Parte formuli un'obiezione («Parte che formula un'obiezione») fanno di tutto per risolvere l'obiezione tramite consultazioni. Durante queste consultazioni, le Parti che propongono una modifica o che formulano un'obiezione esaminano la modifica proposta:

- (a) nel caso di una notifica disciplinata dal paragrafo 1(a), in applicazione di tutti i criteri indicativi adottati conformemente al paragrafo 8 che mostrano l'efficace eliminazione del controllo o dell'influenza che le autorità pubbliche esercitano sugli appalti di un'entità;

- (b) nel caso di una notifica disciplinata dal paragrafo 1(b), in applicazione di tutti i criteri adottati conformemente al paragrafo 8 relativi al livello degli adeguamenti compensativi da offrire per le modifiche, al fine di mantenere un equilibrio dei diritti e degli obblighi e un livello comparabile di campo d'applicazione convenuto nel presente Accordo.

Modifica riveduta

4. Nel caso in cui la Parte che propone la modifica e la Parte che formula un'obiezione risolvano l'obiezione tramite consultazioni e la Parte che propone la modifica riveda la modifica proposta a seguito di tali consultazioni, la Parte che propone la modifica notifica al Comitato conformemente al paragrafo 1 e ogni modifica così rivista ha effetto solo dopo che sono soddisfatte le condizioni del presente articolo.

Attuazione delle modifiche

5. Una modifica proposta ha effetto unicamente se:
- (a) nessuna Parte presenta al Comitato un'obiezione scritta alla modifica proposta entro 45 giorni dalla data di distribuzione della notifica della modifica proposta disciplinata dal paragrafo 1;
 - (b) tutte le Parti che formulano un'obiezione hanno notificato al Comitato che ritirano le loro obiezioni alla modifica proposta;
 - (c) sono trascorsi 150 giorni dalla data di distribuzione della notifica della modifica proposta conformemente al paragrafo 1 e la Parte che propone la modifica ha informato il Comitato della sua intenzione di attuare la modifica.

Ritiro di un campo d'applicazione sostanzialmente equivalente

6. Nel caso in cui una modifica abbia effetto conformemente al paragrafo 5(c), qualsiasi Parte che formula un'obiezione può ritirare un campo d'applicazione sostanzialmente equivalente. Nonostante l'articolo V paragrafo 1(b), un ritiro conformemente al presente paragrafo può essere attuato unicamente nei confronti della Parte che propone la modifica. Qualsiasi Parte che formula un'obiezione informa il Comitato di tale ritiro almeno 30 giorni prima che avvenga il ritiro. Un ritiro conforme al presente paragrafo è compatibile con tutti i criteri relativi al livello degli adeguamenti compensativi adottati dal Comitato conformemente al paragrafo 8.

Procedure d'arbitraggio per facilitare la soluzione delle obiezioni

7. Nel caso in cui il Comitato abbia adottato procedure d'arbitraggio per facilitare la soluzione delle obiezioni conformemente al paragrafo 8, la Parte che propone una modifica o che formula un'obiezione può invocare le procedure di arbitraggio entro 120 giorni dalla distribuzione della notifica della modifica proposta.

- (a) Nel caso in cui nessuna Parte abbia invocato le procedure di arbitraggio entro questa scadenza:
 - (i) nonostante il paragrafo 5(c), la modifica proposta ha effetto nel caso in cui siano trascorsi 130 giorni alla data di distribuzione della notifica della modifica proposta conformemente al paragrafo 1 e la Parte che propone la modifica ha informato il Comitato della sua intenzione di attuare la modifica;

(ii) nessuna Parte che formula un'obiezione può procedere a un ritiro del campo d'applicazione conformemente al paragrafo 6.

(b) Nel caso in cui la Parte che propone la modifica o che formula un'obiezione abbia invocato le procedure di arbitraggio:

- (i) nonostante il paragrafo 5(c), la modifica proposta ha effetto prima del completamento delle procedure di arbitraggio;
- (ii) qualsiasi Parte che formula un'obiezione che intende far valere un diritto di compensazione o ritirare un campo d'applicazione sostanzialmente equivalente conformemente al paragrafo 6 parteciperà alle procedure di arbitraggio;
- (iii) la Parte che propone la modifica dovrebbe conformarsi ai risultati delle procedure di arbitraggio nell'applicazione delle modifiche conformemente al paragrafo 5(c);
- (iv) nel caso in cui la Parte che propone la modifica non si conformi ai risultati della procedura di arbitraggio nell'applicazione della modifica conformemente al paragrafo 5(c), qualsiasi Parte che formula un'obiezione può ritirare un campo d'applicazione sostanzialmente equivalente conformemente al paragrafo 6, a condizione che tale ritiro sia compatibile con il risultato delle procedure di arbitraggio.

Responsabilità del Comitato

8. Il Comitato adotterà:

- (a) procedure di arbitraggio per facilitare la soluzione delle obiezioni conformemente al paragrafo 2;
- (b) criteri indicativi per dimostrare l'effettiva eliminazione del controllo o dell'influenza delle autorità pubbliche sull'appalto di un'entità;
- (c) criteri per stabilire il livello degli adeguamenti compensativi che devono essere offerti per le modifiche apportate conformemente al paragrafo 1(b) e del campo d'applicazione sostanzialmente equivalente conformemente al paragrafo 6.

Articolo XX Consultazioni e composizione delle controversie

1. Ogni Parte esamina favorevolmente, prevedendo adeguate possibilità di consultazione in merito, le osservazioni che potrebbe presentare un'altra Parte relativamente a qualsiasi questione sul funzionamento del presente Accordo.

2. Nel caso in cui una Parte ritenga che un vantaggio per essa derivante direttamente o indirettamente dal presente Accordo sia annullato o compromesso, o che il raggiungimento di un obiettivo del presente Accordo sia ostacolato in quanto:

- (a) un'altra Parte o altre Parti non rispettano i loro obblighi conformemente al presente Accordo;
- (b) un'altra Parte o altre Parti applicano una misura, contraria o meno alle disposizioni del presente Accordo,

Essa può, in vista di raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente, ricorrere alle disposizioni dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (di seguito denominata «Intesa sulla composizione delle controversie»).

3. L'Intesa sulla composizione delle controversie si applica alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, con l'eccezione che, nonostante le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 22 dell'Intesa sulla composizione delle controversie, qualsiasi controversia sorta nell'ambito di un Accordo elencato nell'Appendice 1 dell'Intesa sulla composizione delle controversie diverso dal presente Accordo non comporta la sospensione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo e qualsiasi controversia sorta nel quadro del presente Accordo non comporta la sospensione di concessioni o altri obblighi risultanti da un altro Accordo che figura nell'Appendice 1 dell'Intesa sulla composizione delle controversie.

Articolo XXI Istituzioni

Comitato degli appalti pubblici

1. Viene istituito un Comitato degli appalti pubblici composto di rappresentanti di ciascuna Parte. Il Comitato elegge il suo presidente e si riunisce quando necessario, ma almeno una volta all'anno, per offrire alle Parti la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione riguardante il funzionamento del presente Accordo o il perseguimento dei suoi obiettivi, come pure per esercitare altre attribuzioni conferitegli dalle Parti

2. Il Comitato può formare gruppi di lavoro o altri organi sussidiari che esercitano le attribuzioni conferite loro dal Comitato.

3. Ogni anno il Comitato procede:

- (a) ad un esame dell'attuazione e del funzionamento del presente Accordo;
- (b) a informare il Consiglio generale dell'OMC sugli avvenimenti relativi all'attuazione e al funzionamento del presente Accordo.

Osservatori

4. I Membri dell'OMC che non sono Parte al presente Accordo possono partecipare, previa notifica scritta al Segretariato, alle riunioni del Comitato in qualità di osservatori. Qualsiasi osservatore dell'OMC può presentare una richiesta scritta al Segretariato per partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatore e il Comitato può accordargli lo statuto di osservatore.

Articolo XXII Disposizioni finali

Accettazione ed entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore il [] per i Membri dell'OMC il cui campo d'applicazione convenuto figura negli Allegati 1-6 dell'Appendice I e che hanno accettato l'Accordo mediante firma il [] o che, a tale data, l'hanno firmato con riserva di ratifica e l'hanno successivamente ratificato prima del [].

Disposizioni transitorie

2. Tra le Parti al presente Accordo che sono pure Parti all'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 («Accordo del 1994»), l'Accordo del 1994 cessa di essere applicabile alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo per le suddette Parti. Quando tutte le Parti all'Accordo del 1994

avranno accettato il presente Accordo, l'Accordo del 1994 cesserà di avere efficacia.³

3. Le disposizioni dell'articolo XVIII e XX del presente Accordo si applicano agli appalti iniziati dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.⁴

Applicazione provvisoria

4. Una Parte all'Accordo del 1994 può, nonostante i suoi impegni nell'Accordo del 1994, mantenere o adottare qualsiasi misura compatibile con le disposizioni del presente Accordo.⁵

Adesione

5. Ogni Membro dell'OMC può aderire al presente Accordo alle condizioni da convenire tra tale Membro e le Parti. L'adesione avviene depositando presso il Direttore generale dell'OMC uno strumento d'adesione che enunci le condizioni concordate. L'Accordo entra in vigore per un Membro che vi abbia aderito il trentesimo giorno che segue la data della sua adesione all'Accordo.⁶

Riserve

6. Non sono ammesse riserve su alcuna delle disposizioni del presente Accordo.

Legislazione nazionale

7. Ogni Parte provvede, al più tardi entro la data d'entrata in vigore del presente Accordo per quanto la concerne, ad armonizzare le proprie leggi, i propri regolamenti e le proprie procedure amministrative, nonché le norme, procedure e pratiche applicate dalle relative entità contraenti, con le disposizioni di detto Accordo.

8. Ogni Parte informa il Comitato in merito a qualsiasi modifica apportata alle sue leggi e ai suoi regolamenti in rapporto con il presente Accordo, nonché all'amministrazione di dette leggi e regolamenti.

9. Le Parti si sforzano di non adottare o di non mantenere in vigore misure e pratiche discriminatorie che falsano le procedure di gara libere.

Lavori futuri

10. Al più tardi alla scadenza di [...] dall'entrata in vigore del presente Accordo, ed in seguito periodicamente, le Parti avviano nuovi negoziati al fine di migliorare l'Accordo e di estenderne il più possibile la portata tra le Parti, tenuto conto delle esigenze dei Paesi in sviluppo.⁷

11. Nel contesto dei negoziati di cui al paragrafo 10, le Parti si sforzano di eliminare le misure discriminatorie che sussistono al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.⁸

³ Nota dei negoziatori: le Parti stanno ancora valutando la necessità e il contenuto del presente paragrafo.

⁴ Nota dei negoziatori: le Parti stanno ancora valutando la necessità e il contenuto del presente paragrafo.

⁵ Nota dei negoziatori: le Parti stanno ancora valutando la necessità e il contenuto del presente paragrafo.

⁶ Nota dei negoziatori: le Parti stanno ancora valutando questo paragrafo.

⁷ Nota dei negoziatori: le Parti riesamineranno il contenuto di questo paragrafo prima della fine dei negoziati.

⁸ Nota dei negoziatori: le Parti riesamineranno il contenuto di questo paragrafo prima della fine dei negoziati.

12. Dopo la conclusione del programma di lavoro per l'armonizzazione delle regole d'origine delle merci che viene eseguito nel quadro dell'Accordo sulle regole d'origine figurante nell'Allegato 1A dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e dopo la conclusione dei negoziati sul commercio dei servizi, le Parti tengono adeguatamente conto dei risultati di questo programma di lavoro e di questi negoziati in occasione dell'eventuale emendamento dell'articolo V paragrafo 5.

13. Al più tardi alla scadenza del terzo anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato avvia nuovi lavori al fine di considerare i vantaggi e gli svantaggi di sviluppare una nomenclatura comune per beni, servizi e avvisi standardizzati.

14. A partire dai due anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato valuta periodicamente l'effettivo uso dell'articolo XVI, paragrafi 4 e 5.

15. Al più tardi alla scadenza del quinto anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato esamina l'applicabilità dell'articolo XX paragrafo 2(b).

Emendamenti

16. Le Parti possono modificare il presente Accordo, in particolare in funzione dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti approvati dalle Parti conformemente alle procedure stabilite dal Comitato entrano in vigore per ogni Parte che li ha accettati previa accettazione entro [...] delle Parti e dopo tale termine per qualsiasi altra Parte previa sua accettazione.⁹

17. Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo che potrebbero alterare i diritti e gli obblighi delle Parti entrano in vigore per ogni Parte che li ha accettati previa accettazione entro [...] delle Parti e dopo tale termine per qualsiasi altra Parte previa sua accettazione. Il Comitato può decidere, con una maggioranza di [...] delle Parti, che qualsiasi emendamento entrato in vigore conformemente al paragrafo 16 è di natura tale che qualsiasi Parte che non l'abbia accettato entro un determinato periodo sarà libera di recedere dal presente Accordo o di rimanere con il consenso del Comitato.¹⁰

18. Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo che non altererebbero i diritti e gli obblighi delle Parti entrano in vigore per tutte le Parti previa accettazione entro [...] delle Parti.¹¹

Recesso

19. Qualsiasi Parte può recedere dal presente Accordo. Il recesso ha effetto alla scadenza di 60 giorni dalla data in cui il Direttore generale dell'OMC ne riceve la notifica scritta. In seguito a tale notifica, qualsiasi Parte può richiedere immediatamente una riunione del Comitato.

20. Nel caso in cui una Parte al presente Accordo cessi di essere Membro dell'OMC, essa cessa di essere Parte al presente Accordo con effetto dalla stessa data in cui la Parte cessa di essere Membro dell'OMC.

Non applicazione del presente Accordo tra determinate Parti

⁹ Negotiators' Note: The Parties are still considering the need for and the content of this paragraph.

¹⁰ Negotiators' Note: The Parties are still considering the need for and the content of this paragraph.

¹¹ Nota dei negoziatori: le Parti stanno ancora valutando la necessità e il contenuto del presente paragrafo.

21. Il presente Accordo non si applica tra due Parti qualora l'una o l'altra, al momento della sua accettazione o adesione, non consenta alla sua applicazione.

Appendici

22. Le Appendici del presente Accordo sono parti integranti dello stesso.

Segreteria

23. Il Segretariato dell'OMC espleta i compiti di segretariato per il presente Accordo.

Deposito

24. Il presente Accordo viene depositato presso il Direttore generale dell'OMC, che trasmette senza indugio a ciascuna Parte una copia certificata conforme dell'Accordo, di ogni rettifica o modifica che vi è apportata conformemente all'articolo XIX e di ogni emendamento apportato conformemente al paragrafo 16, nonché una notifica di ogni adesione conformemente al paragrafo 5 e di ogni recesso conformemente al paragrafo 19.

Registrazione

25. Il presente Accordo viene registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Fatto a [...] il [...], in un solo esemplare, nelle lingue inglese, francese e spagnola, i tre testi facenti fede, salvo indicazione contraria riguardante le Appendici in allegato.

[(PROGETTO DI DECISIONE)]

Accordo per il periodo di coesistenza dell'Accordo del 1994 sugli appalti pubblici e l'Accordo del 2007 sugli appalti pubblici¹²

Il Comitato degli appalti pubblici,

osservato che non tutte le Parti all'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (di seguito denominato «Accordo del 1994») possono diventare Parte all'Accordo sugli appalti pubblici fatto il [...] 2007] (di seguito denominato «Accordo del 2007») alla data d'entrata in vigore,

considerato che, durante il periodo di coesistenza dell'Accordo del 1994 e dell'Accordo del 2007, una Parte all'Accordo del 1994 che è diventata Parte all'Accordo del 2007 dovrebbe avere il diritto di agire conformemente alle disposizioni dell'Accordo del 2007, nonostante qualsiasi incompatibilità con le disposizioni dell'Accordo del 1994, nei confronti delle Parti all'Accordo del 1994 che non sono Parti all'Accordo del 2007,

considerato inoltre che, durante il periodo di coesistenza, una Parte all'Accordo del 1994 che è diventata Parte all'Accordo del 2007 non dovrebbe essere soggetta all'obbligo legale di estendere i vantaggi accordati unicamente in virtù dell'Accordo del 2007 alle Parti all'Accordo del 1994 che non sono ancora diventate Parti all'Accordo del 2007.

decide quanto segue:

1. Una Parte all'Accordo del 1994 che è Parte all'Accordo del 2007 può, nonostante le disposizioni dell'Accordo del 1994, mantenere o adottare qualsiasi misura compatibile con le disposizioni dell'Accordo del 2007 nei confronti delle Parti all'Accordo del 1994 che non sono Parti all'Accordo del 2007 fino all'entrata in vigore dell'Accordo del 2007 per detta Parte.
2. Una Parte all'Accordo del 1994 che è Parte all'Accordo del 2007 non è soggetta ad alcun obbligo di accordare a prodotti, servizi e fornitori di qualsiasi altra Parte all'Accordo del 1994 che non è ancora diventata Parte all'Accordo del 2007 i vantaggi accordati unicamente in relazione agli impegni o ad altri obblighi assunti conformemente all'Accordo del 2007.
3. Le disposizioni degli Articoli XX e XXII dell'Accordo del 1994 non si applicano relativamente alle misure di cui al paragrafo 1.
4. La presente decisione entra in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo del 2007.

¹² Nota dei negoziatori: le Parti stanno ancora valutando il contenuto della presente Decisione. Alcune Parti mettono in discussione la necessità della presente Decisione.

DECISIONE PROPOSTA DAL COMITATO DEGLI APPALTI PUBBLICI

Decisione del [giorno/mese/anno]

Il Comitato degli appalti pubblici,

osservato che non tutte le Parti all'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (di seguito denominato «Accordo del 1994») possono diventare Parte all'Accordo sugli appalti pubblici fatto il [...] 2007] (di seguito denominato «Accordo del 2007») alla data d'entrata in vigore

desideroso di assicurare l'effettiva applicazione dell'articolo XIX paragrafo 1(a) dell'Accordo del 2007 nel caso in cui una Parte proponga il recesso di un'entità dall'Appendice I nell'esercizio dei suoi diritti e per migliorare la prevedibilità dell'Accordo;

osservato che l'articolo XIX paragrafo 8 dell'Accordo del 2007 richiede che il Comitato sviluppi procedure di arbitraggio per facilitare la soluzione delle obiezioni, criteri indicativi che dimostrano l'effettiva eliminazione del controllo o dell'influenza delle autorità pubbliche sull'appalto dell'entità e criteri che indicano come determinare il livello degli adeguamenti compensativi che devono essere offerti per le modifiche del campo d'applicazione previste dall'articolo XIX dell'Accordo del 2007;

riconosciuto il vasto lavoro già svolto dal Comitato per sviluppare procedure di arbitraggio che facilitino la soluzione delle obiezioni e criteri indicativi, ma anche la necessità di continuare il lavoro,

decide quanto segue:

Il Comitato:

- (1) completa lo sviluppo di procedure di arbitraggio e di criteri indicativi allo scopo di adottarli prima dell'entrata in vigore dell'Accordo del 2007;
- (2) sviluppa criteri per determinare il livello degli adeguamenti compensativi che devono essere offerti per le modifiche del campo d'applicazione previste dall'articolo XIX dell'Accordo del 2007, allo scopo di adottare i criteri entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo del 2007.

Le procedure di arbitraggio non entrano in vigore prima dell'adozione dei criteri indicativi.
